

ALL CC. N. 51/2018

COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI
Via Bulgaria, snc 08038 Sorgono (NU) Tel. 0784 - 60099/60594 fax 0784 60147
e-mail info@gennargentumandrolisai - info@pec.gennargentumandrolisai.it

Sorgono 12 Dicembre 2018

Comune di Aritzo
Data 13/12/2018
N. Prot. 0006963 / 2018
Cat. 01 Cl. 11 Fasc.

Ai Signori Sindaci
Comuni della Comunità Montana
Gennargentu Mandrolisai

LL.II.

Oggetto: Istituzione Centrale Unica di Committenza. Trasmissione Schema di convenzione per la gestione in forma associata. Adempimenti

Gentilissimi,

nella seduta del 30 novembre 2018, il Consiglio Comunitario ha stabilito di provvedere all'istituzione della Centrale Unica di Committenza con i Comuni del territorio per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione in aderenza a quanto disposto dal "Codice dei Contratti Pubblici" D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, approvandone lo schema di convenzione.

L'adesione dei Comuni dovrà essere formalizzata entro il 31.12.2018 attraverso l'approvazione dell'apposita convenzione, che si trasmette unitamente alla presente.

La Comunità Montana avvierà il funzionamento della CUC a partire dal 01 gennaio 2019, e potrà avvalersi di altre CUC a seguito di deliberazione del Consiglio Comunitario.

Per consentire l'uniformità degli atti, si propone uno schema di deliberazione, che si trasmette.

In attesa di Vs. sollecite comunicazioni, l'occasione mi è gradita per porgere Cordiali Saluti

Il Presidente
F.to - Dott. Alessandro Corona -

All. CC. N. 51/2018

COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI MEDIANTE COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

L'anno duemila____, il giorno _____, del mese di _____, in Sorgono, Via Bulgaria sn, presso la sede della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge, tra: -----

da una parte:-----

- il **Comune di Aritzo**, in persona del Sindaco _____, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale (codice fiscale _____) il quale interviene nel presente in qualità di rappresentante legale dell'ente;
- il **Comune di Atzara** in persona del Sindaco _____ domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale (codice fiscale _____) il quale interviene nel presente in qualità di rappresentante legale dell'ente;
- il **Comune di Austis** in persona del Sindaco _____, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale (codice fiscale _____) il quale interviene nel presente in qualità di rappresentante legale dell'ente;
- il **Comune di Belvì** in persona del Sindaco _____ domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale (codice fiscale _____) il quale interviene nel presente in qualità di rappresentante legale dell'ente;
- il **Comune di Desulo** in persona del Sindaco _____, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale (codice fiscale _____) il quale interviene nel presente in qualità di rappresentante legale dell'ente);
- il **Comune di Gadoni** in persona del Sindaco _____, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale (codice fiscale _____) il quale interviene nel presente in qualità di rappresentante legale dell'ente);
- il **Comune di Meana Sardo** in persona del Sindaco _____, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale (codice fiscale _____) il quale interviene nel presente in qualità di rappresentante legale dell'ente);
- il **Comune di Ortueri** in persona del Sindaco _____, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale (codice fiscale _____) il quale interviene nel presente in qualità di rappresentante legale dell'ente);
- il **Comune di Sorgono** in persona del Sindaco _____, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale (codice fiscale _____) il quale interviene nel presente in qualità di rappresentante legale dell'ente);
- il **Comune di Teti** in persona del Sindaco _____, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale (codice fiscale _____) il quale interviene nel presente in qualità di rappresentante legale dell'ente);

- il Comune di Tonara in persona del Sindaco _____, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale (codice fiscale _____) il quale interviene nel presente in qualità di rappresentante legale dell'ente);

e, dall'altra; -----

- la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai in persona del Presidente Dr. domiciliato per la sua carica presso la Sede della Comunità, (codice fiscale _____) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera del Giunta esecutiva della Comunità n. _____ del _____;

di seguito "Enti convenzionati"; -----

PREMESSO che: -----

- i comuni di _____ come sopra indicati, hanno concordato, con uniformi deliberazioni consiliari, di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento alla Comunità Montana, la funzione **DELLE ACQUISIZIONI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI MEDIANTE COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**. Il Consiglio della Comunità Montana, con propria deliberazione, può dare mandato al responsabile del servizio di attivare la procedura per stipulare apposita convenzione con altra CUC che assicuri :

- Espletamento delle funzioni di Stazione Appaltante e Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 37 del Codice dei Contratti;
- Svolgimento dell'attività di Committenza Ausiliaria;
- Svolgimento di attività di supporto nella programmazione e gestione degli acquisti;
- Sviluppo, utilizzo e diffusione di piattaforme e strumenti informatici di supporto alla complessiva programmazione e gestione efficiente e sinergica dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni.

- la durata è indeterminata, ai sensi dell'art. 7, comma 4, L.R. 21/2012 e s.m.i; -----
- con l'approvazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", il nuovo sistema di centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti e della committenza, prevede la riduzione del numero delle stazioni appaltanti e di qualificazione delle stesse sulla base di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione, secondo gli indirizzi dell'ANAC e l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;-----

TENUTO CONTO che: -----

- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti possano procedere autonomamente per gli acquisti di forniture e servizi di valore inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;-----
- per importi superiori l'art. 37, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia procedono secondo una delle seguenti modalità: -----
 - ricorrendo a una Centrale di Committenza o a soggetti aggregatori qualificati; -----

- mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate come Centrali di Committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in Centrali di Committenza nelle forme previste dall'ordinamento; -----
- ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli Enti di Area Vasta ai sensi della legge 56/2014; -----
- l'art. 216, comma 10, del citato D.Lgs. 50/2016 testualmente recita: "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"; -----

RICHIAMATO

- il D.Lgs. 267/2000, il quale al CAPO V (del Titolo II della Parte I) intitolato "Forme associative", che prevede, all'art. 30, come prima forma associativa, le convenzioni "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni"; -----
- l'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale assegnato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;-----
- l'art. 15 della legge 241/1990 che prevede che: -----
- a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1); -----
- b) gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo n. 82/2005, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;-----
- il già citato art. 30 del D.Lgs. 267/2000 prevede che nella convenzione devono essere stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;-----

PREMESSO, Inoltre, che gli Enti dianzi indicati hanno approvato, con le deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, la sottoscrizione della convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, mediante il conferimento alla Comunità Montana di apposito mandato presso il quale, ovvero attraverso accordi con altra CUC, operare come Centrale Unificata di Committenza (di seguito: CUC) per gli stessi Enti convenzionati;-----

Tutto ciò premesso e considerato -----

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

CAPO I - FINALITÀ ED ELEMENTI DI RIFERIMENTO

Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra gli Enti convenzionati della funzione e delle attività di acquisizione di forniture, servizi e lavori nei termini specificati negli articoli seguenti, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. -----

2. La convenzione è finalizzata a: -----

a) consentire agli Enti convenzionati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori nei termini previsti dall'art. 37, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni ad esso correlate; -----

b) consentire agli Enti convenzionati una migliore programmazione degli acquisti di forniture e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione; -----

c) consentire agli Enti convenzionati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori; -----

d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra gli Enti convenzionati; ---

e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze; -----

f) utilizzare tutte le risorse, organiche e strumentali, degli Enti convenzionati destinate allo svolgimento del servizio con criterio di proporzionalità tra quelle a disposizione e quelle necessarie allo svolgimento delle funzioni delle attività;-----

g) creare, anche eventualmente con altra CUC, una struttura sempre più specializzata allo scopo di tendere ad ampliarne le competenze e raggiungere l'obiettivo della qualificazione. --

3. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi: -----

a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura; -----

b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016; -----

c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi e di lavori; ----

d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del D.Lgs. 50/2016; -----

e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico - privato, come individuati dall'art. 3, comma 1 lett. eee) D.Lgs. 50/2016.-----

4. La presente convenzione non si applica:-----

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli Enti disciplinanti le collaborazioni

autonome;-----

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Enti convenzionati in base all'art. 12 della legge 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21.11.2013;-----

c) ai lavori in amministrazione diretta e agli acquisti con il fondo economale; -----

d) alle procedure dei singoli comuni dirette all'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro che pertanto restano ascritte alla competenza degli enti conferenti, fatte salve eventuali richieste da valutarsi e per l'ipotesi prevista dall'art. 8, mentre per i servizi di valenza intercomunale esistenti o di futura istituzione, tra comuni ricadenti nella Comunità Montana, la convenzione si applica anche per importi inferiore a 40.000,00 euro. ---

5. La presente convenzione non si applica, inoltre: -----

a) alle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Enti convenzionati;-----

b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate per l'aggiudicazione dei contratti previsti dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. -----

6. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara. ---

Art. 2 - La Comunità Montana operante come CUC per gli Enti convenzionati

1. Gli Enti convenzionati conferiscono alla Comunità Montana, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la funzione di Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di forniture, servizi e lavori in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. -----

2. Gli Enti convenzionati delegano la gestione delle funzioni, dei compiti amministrativi e delle attività per le acquisizioni di forniture, servizi e lavori, in relazione a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 alla Comunità Montana, la quale opera per sé ed in luogo e per conto degli Enti deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.-----

3. La Comunità Montana istituisce una struttura organizzativa avvalendosi del personale assegnato dagli Enti partecipanti ovvero mediante il supporto di personale qualificato esterno anche attraverso accordi con altra CUC in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate, in rapporto a quanto previsto dall'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. -----

4. Gli Enti convenzionati sono tenuti a ricondurre alla CUC le acquisizioni di forniture, servizi e lavori nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione. -----

5. I singoli Enti convenzionati svolgono autonomamente le procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori nei termini previsti dall'art. 37 c. 1 D.Lgs. 50/2016, fatte salve eventuali richieste da valutarsi e l'ipotesi prevista dall'art. 8.-----

6. La struttura organizzativa istituita dalla Comunità Montana per l'esercizio delle attività di CUC non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi dell'Ente convenzionato sono utilizzati nelle procedure svolte dalla CUC, con particolare riguardo: -----

a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;-----

b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche; -----

c) ai riferimenti fiscali;-----

d) ai riferimenti in ordine alla iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RSA); -----

7. I singoli Enti convenzionati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). -----

8. La Comunità Montana istituisce nei propri strumenti contabili una apposita voce denominata "Centrale Unificata di Committenza" ove troveranno allocazione tutte le spese e le entrate inerenti la presente convenzione. Gli altri Enti convenzionati prevedono i rimborsi e le quote di loro competenza da trasferire alla Comunità Montana, nonché le spese di loro competenza.-----

9. Il Presidente della Comunità Montana in qualità di legale rappresentante impartisce le direttive, vigila sull'espletamento della CUC e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. -----

Art. 3 - Operatività della convenzione e durata

1. La presente convenzione ha validità dalla sua stipulazione e durata indeterminata.---

2. I Comuni e la Comunità Montana si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione mediante discussione della conferenza dei sindaci con cadenza almeno semestrale. -----

CAPO II - OBBLIGHI, FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ENTI CONVENZIONATI

Art. 4 - Funzioni esercitate dalla CUC e principi regolanti l'esercizio delle attività

1. Alla Comunità Montana sono conferite- ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 - le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di forniture, servizi e lavori: -----

a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento: -----

a.1.) collaborazione con gli Enti convenzionati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione e del capitolato approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione

previste dall'art. 26 D. Lgs. 50/2016; -----

-
a.2.) collaborazione con gli Enti convenzionati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'Ente o degli Enti interessati; -

a.3.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale, limitatamente alle parti inerenti la gara, e degli altri documenti propedeutici alla gara; -----

a.4.) definizione, in accordo con gli Enti convenzionati, della procedura di gara per la scelta del contraente; -----

a.5.) definizione, in collaborazione con gli Enti convenzionati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati; -----

a.6.) definizione, in collaborazione con gli Enti convenzionati, in caso di criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi; -----

a.7.) definizione, in accordo con gli Enti convenzionati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli Enti convenzionati nelle procedure di affidamento di propria competenza;----

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:-----

b.1.) acquisizione ed approvazione degli atti propedeutici alla gara, predisposti dal RUP dell'Ente convenzionato, garantendo la conformità alla legge e alle norme in essi contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;-----

b.2.) redazione e sottoscrizione del bando di gara, del disciplinare di gara e delle lettere invito nelle procedure ristrette o negoziate; -----

b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi quali, in particolare: -----

b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, secondo quanto previsto dalla normativa ed eventualmente pubblicità aggiuntive, anche su richiesta dell'Ente convenzionato interessato; invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate; gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti di intesa con il RUP dell'Ente interessato);-

b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara; -----

b.3.3.) nomina del Seggio di Gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione Giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo) d'intesa con gli Enti convenzionati che, a rotazione, dovranno assicurare la disponibilità di proprio personale alla nomina; -----

- b.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara; -----
- b.3.5.) verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico - professionale in base a quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;-----
- b.3.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di Gara o della Commissione giudicatrice; -----
- b.3.7.) supporto al Responsabile Unico del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta; -----
- b.3.8.) gestione di tutte le attività sino alla definizione della graduatoria e proposta di approvazione; -----
- b.3.9.) gestione delle attività relative al provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione non ancora efficace in base all'art. 32 D.Lgs. 50/2016; -----
- b.3.10) effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, con utilizzo del sistema AVCPass; -----
- b.3.11) trasmissione all'Ente convenzionato interessato delle risultanze di gara per l'adozione della determinazione di aggiudicazione efficace e l'assunzione dei relativi impegni di spesa;----
- b.3.12) pubblicità post affidamento; -----

2. La CUC provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino alla definizione della graduatoria. -----

3. La CUC svolge le proprie attività per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal D.Lgs. 50/2016.-----

4. La CUC si impegna, entro 30 giorni dalla ricezione della determina a contrattare e della documentazione a corredo, salva l'ipotesi di particolari e motivate urgenze, ad attivare la procedura di gara. Completata la procedura di aggiudicazione, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla procedura di gara all'Ente interessato, unitamente ai verbali di gara, ai fini degli atti consequenziali. Nello svolgimento di tutte le attività la CUC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente convenzionato nonché dovrà inviare a quest'ultimo i dati concernenti i procedimenti di gara oggetto delle attività di cui alla presente convenzione, anche al fine della pubblicazione sui siti web istituzionali. Infine invia all'Ente interessato il rendiconto finanziario della spesa sostenuta, con cadenza semestrale.---

5. La CUC adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line ed il sito web istituzionale della Comunità Montana, nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente. Gli atti verranno pubblicati anche all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del/i Comune/Comuni interessati per consentire maggiore visibilità. -----

6. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

(A.N.A.C.), nonché dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, gli Enti convenzionati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:-----

a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della CUC; -----

b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Enti convenzionati. -----

7. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, gli Enti convenzionati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Enti e la CUC. -----

Art. 5 - Funzioni e attività di competenza dei singoli Enti convenzionati in ordine alle procedure gestite dalla CUC

1. I singoli Enti convenzionati, in relazione all'acquisizione di forniture, servizi e lavori mediante procedure gestite dalla CUC svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate, in relazione ai processi per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori:-----

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

a.1.) la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture e servizi, che dovranno essere comunicati alla CUC entro 30 giorni dall'approvazione degli stessi;-----

a.2.) l'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 ed in base a quanto stabilito nella presente convenzione;-----

a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture; -----

a.4.) l'approvazione del progetto e del capitolato delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 23 del D. Lgs. 50/2016, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base di gara; -----

a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della CUC;-----

a.6.) tutte le attività collaborative con la CUC finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile; -----

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:-----

b.1.) l'avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a contrattare prevista dall'art. 32 D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'Ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa; -----

b.2.) collaborazione con la CUC in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.); -----

b.3.) conclusione della procedura di affidamento, mediante adozione della determinazione di aggiudicazione efficace; -----

b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 8 della presente convenzione; ---

c) nella fase di esecuzione del contratto: -----

c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal D.Lgs. 50/2016, nonché da normative specifiche; -----

c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso di esecuzione in base all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, con relative decisioni e correlata comunicazione tempestiva alla CUC; -----

c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto; -----

c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto; -----

c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di forniture, servizi e lavori. -----

2. Gli Enti convenzionati perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso presso la CUC, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini la CUC avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Ente, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nei diversi Enti, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata. Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività svolta dalla CUC deve essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi inerenti le funzioni interessate attualmente operanti nei singoli Enti. -----

3. Ciascuno degli Enti si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali.---

Art. 6 - Attività della CUC e dei singoli Enti convenzionati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Ente convenzionato che necessita dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrattare, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette alla CUC per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento, unitamente alla documentazione occorrente (bando di gara, lettera di invito, ecc...). -----

2. La CUC può evidenziare al singolo Ente convenzionato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o forniture, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente agire in autotutela, nell'ambito della collaborazione di cui all'art. 4.-----

3. Per l'applicazione dei precedenti commi la procedura negoziata è affidamento disciplinata:--

a) dall'art. 62 del D.Lgs. 50/2016, (preceduta da bando di gara); -----

b) dall'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, (non preceduta da bando di gara); --

c) da altre disposizioni di legge definitive di deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, quali, a titolo esemplificativo, le norme contenute nell'art. 9 del D.L. 133/2014; -----

d) dall'art. 36 c. 2 lett. a), b) e c) D. Lgs 50/2016. -----

Art. 7 - Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dalla CUC

1. Le procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori svolte dalla CUC riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte degli Enti convenzionati possono dare luogo: -----

a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai diversi Enti convenzionati; -----

b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Ente convenzionato che abbia determinato a contrattare per la specifica procedura.-----

2. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1, gli Enti convenzionati definiscono, in accordo con la CUC, la scelta più idonea in rapporto: -----

a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;-----

b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.-----

Art. 8 - Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni

1. La CUC può svolgere, su indicazione dell'Ente convenzionato, le procedure per l'affidamento di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge 381/1991. -----

2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al precedente comma 1 sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici - ora ANAC - con la propria determinazione 3/2012.-----

3. Le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 sono svolte in modo autonomo dai singoli Enti convenzionati, quando il singolo affidamento abbia un valore inferiore a 40.000 euro. -----

Art. 9 - Affidamento di lavori in casi di somma urgenza

1. La procedura per l'affidamento dei lavori in casi di somma urgenza disciplinata dall'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, è espletata a cura dell'Ente nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure. -----

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è l'Ente nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure. -----

3. Il Responsabile Unico del procedimento nominato dal comune, in relazione allo svolgimento delle procedure prevista dall'art. 163 D.Lgs. 50/2016, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 50/2016. -----

Art. 10 - Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dalla CUC e gestione delle richieste di accesso

1. La CUC conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione. -----

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, sino alla fase dell'approvazione dell'aggiudicazione, il Responsabile della CUC è il Responsabile Unico del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.-----

Art. 11 - Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla CUC

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori gestite dalla CUC, la CUC stessa collabora con gli Enti convenzionati: -----

a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa; -----

b) mettendo a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso. -----

2. Gli Enti convenzionati valutano il quadro delineato dalla CUC in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.-----

3. L'esito del contenzioso è comunicato dagli Enti convenzionati alla CUC al fine di consentire alla stessa di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione. -----

4. Le spese per il contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico all'Ente convenzionato interessato. -----

CAPO III - ORGANIZZAZIONE

Art. 12 - Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, forniture e servizi

1. La CUC si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma della Comunità Montana presso la quale è costituito l'Ufficio Associato.-----

2. La Comunità Montana, sentiti gli Enti convenzionati:-----

a) può approvare specifiche disposizioni regolamentari oppure integrative del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione della CUC;-----

b) l'Assemblea dei Sindaci e successivamente con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana della Giunta si approva la dotazione organica della CUC, comprendendo nella stessa l'eventuale personale dipendente individuato a tal fine da ciascuno degli Enti convenzionati e stabilendo, in termini indicativi, le attività assegnate e l'impiego orario di ciascuna risorsa umana, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di personale proveniente da ciascuno degli enti convenzionati. -----

3. Il Presidente della Comunità Montana, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della CUC, sentiti i Sindaci dei Comuni convenzionati, al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della CUC. ----

4. Il Responsabile della CUC agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni. --

5. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile della CUC coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa anche quando fossero esterne e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo all'Ente convenzionato di provenienza. -----

6. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della CUC. Fatto salvo quanto previsto per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla CUC sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) dell'Unione, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della CUC, in modo tale da garantire una autonoma contabilizzazione.-----

7. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno degli Enti convenzionati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della CUC e per le procedure svolte nell'interesse di più Enti convenzionati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'Unione.-----

Art. 13 - Risorse umane operanti presso la CUC

1. Qualora la struttura organizzativa della CUC escluda il supporto di figure esterne o di avvalersi di altra CUC, i singoli Enti convenzionati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della CUC in base a quanto previsto dalla presente convenzione. -----

2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Enti convenzionati comprendendo: -----

a) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile Unico del procedimento;-----

b) soggetti già operanti presso il singolo Ente convenzionato come Responsabile Unico del procedimento, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o forniture; -----

c) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori, quali, in particolare:----

c.1.) attività di assistenza al Responsabile Unico del procedimento;-----

c.2.) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;-----

c.3.) attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo; -----

c.4.) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante). -----

3. I singoli Enti convenzionati mettono a disposizione della CUC le risorse umane individuate in base ai precedenti commi 1 e 2, definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della CUC anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore. -

4. Gli Enti convenzionati adottano i provvedimenti necessari per mettere a disposizione della CUC il suddetto personale mediante ricorso all'Istituto del comando o di messa a disposizione o di assegnazione o distacco. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere dagli Enti nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni normative in materia.-----

5. Ai fini di stabilire la disciplina di riferimento nei confronti del personale costituente la CUC, si distingue il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli Enti.-----

6. Il rapporto organico, ossia il contratto di lavoro, degli addetti alla CUC è in capo all'Ente di appartenenza e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nell'Ente di appartenenza; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento, le assenze. -----

7. Per ragioni di uniformità e di natura organizzativa gli elementi accessori della retribuzione rientranti nei fondi incentivanti la produttività e le specifiche indennità previste dal contratto sono determinati dai singoli comuni. -----

8. L'aggiornamento e la formazione del personale, nel rispetto dei limiti normativi imposti agli enti locali, viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma della CUC. -----

9. Eventuali variazioni del quadro organico che si rendessero necessarie per l'implementazione della funzione, l'osservanza di normative sopravvenute, il rispetto di intese contrattuali o altro, saranno definite dall'assemblea dei Sindaci. --

Art. 14 - Responsabile della CUC – ruolo e competenze

Il Responsabile della CUC svolge, in particolare, le seguenti attività:-----

a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento: -----

a.1.) collaborazione eventuale con i singoli Enti convenzionati in relazione all'analisi dei fabbisogni ai fini della programmazione dei lavori o degli acquisti di servizi e forniture; -----

a.2.) collaborazione eventuale con i singoli Enti convenzionati in relazione alle attività di progettazione dell'appalto, al fine di assicurarne la corretta ed efficace impostazione per l'ottimale gestione delle conseguenti procedure di acquisizione di lavori, servizi o forniture; ----

a.3.) collaborazione eventuale con i singoli Enti convenzionati in relazione all'impostazione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di contratto; -----

a.4.) confronto ed interazione con gli Enti convenzionati in relazione alla scelta e all'impostazione delle procedure di affidamento, nonché dei criteri di valutazione delle offerte;-

a.5.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell'ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione; -----

b. nella fase di svolgimento della procedura di affidamento di forniture, servizi e lavori:-----

b.1.) quanto previsto all'art. 4 comma 1 lett. b); -----

b.2.) presidenza del Seggio di Gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso); può anche presiedere la Commissione Giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo), quando tale ruolo non sia ricoperto da un Dirigente o funzionario apicale di uno degli Enti convenzionati;-----

b.3.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della Verifica dei requisiti (RVR) nell'ambito delle procedure di acquisizione dei concorrenti e di verifica dei loro requisiti gestite mediante il sistema AVCPass. -----

2. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della CUC svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza della CUC in base alla presente convenzione. -----

3. Il Responsabile della CUC può con proprio provvedimento nominare uno o più responsabili del procedimento affidando loro specifiche competenze tra quelle stabilite al comma 1. ---

Art. 15 - Responsabile unico del procedimento

1. I singoli Enti convenzionati, che acquisiscono forniture, servizi e lavori facendo ricorso alla CUC in base all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile Unico del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.-----

2. I Responsabili Unici del procedimento nominati in base al precedente comma 1:-----

a) svolgono tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di forniture, servizi e lavori previste dal D.Lgs. 50/2016, con riferimento al singolo Ente convenzionato come stazione appaltante; -----

b) svolgono tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal D.Lgs. 50/2016; -----

c) provvedono alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; -----

d) si correlano con il Responsabile della CUC per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;-----

d) svolgono le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 3;-----

e) svolgono tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e forniture per quanto riferibile alla competenza del singolo Ente convenzionato, nei termini previsti dalla presente convenzione; -----

f) svolgono tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 213, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG o dell'Osservatorio Regionale. -----

3. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori da parte del Responsabile della CUC, il Responsabile unico del procedimento nominato dal singolo Ente convenzionato: -----

a) è scelto, per quanto possibile, tra il personale degli Enti convenzionati; solo in via residuale può essere scelto tra i soggetti individuati in base all'art. 13 della presente convenzione, afferenti all'organizzazione della CUC; -----

b) Interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o forniture e di lavori, svolgendo presso la CUC le seguenti attività: -----

b.1.) acquisizione, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione gli adempimenti previsti dalla normativa vigente; -----

b.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della CUC; ---

b.3.) svolgimento delle operazioni di verifica della congruità delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, nel rispetto della procedura definita dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016; -----

b.4.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della CUC necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione; --

b.5.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito delle procedure di avvio della gara, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass; -----

b.6.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile Unico del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG o dell'Osservatorio Regionale. -----

Art. 16 - Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice

1. In relazione alla formazione del Seggio di Gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della CUC.-----

2. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo è nominata dal Responsabile della CUC:-----

a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la stessa CUC ovvero tra quelle dell'Ente convenzionato nell'interesse del quale viene svolta la procedura;-----

b) individuando esperti esterni, quando necessario e d'intesa con gli Enti convenzionati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari; -----

c) procedendo alla nomina dei commissari nel rispetto delle regole inerenti Incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 in particolare per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto. -----

CAPO IV - RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI CONVENZIONATI

Art. 17 - Rapporti finanziari e riparto delle spese

1. La CUC conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa. -----

2. I costi per la gestione ed il funzionamento della centrale unica di committenza sono sostenuti dalla Comunità Montana che utilizza fondi propri, trasferimenti statali e regionali e le contribuzioni dei comuni conferenti la funzione secondo un quadro di spese disposto dalla Conferenza dei Sindaci e deliberato dal Consiglio della Comunità Montana . -----

3. Quanto alle spese di gestione e funzionamento della CUC (personale, acquisto attrezzature, software, pubblicazioni, eventuali consulenze, prestazioni professionali, contributi ANAC, ecc...), esse sono coperte con fondi propri della Comunità Montana, con fondi da trasferimenti dello Stato e della regione, e con contribuzioni dei comuni che utilizzano il servizio. In particolare, ciascun comune versa una quota annua, sulla base di un piano previsionale di spesa annualmente predisposto dalla Conferenza dei Sindaci su proposta del responsabile della CUC, di intesa con i referenti dei singoli comuni conferenti ed approvato dal Consiglio della Comunità Montana. -----

La contribuzione è così disciplinata: -----

- una quota c.d. "fissa", finalizzata ad assicurare il livello minimo di funzionamento della CUC, calcolata in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre di ogni anno, nelle seguenti misure:-----

- una quota c.d. "variabile", calcolata sulla base dell'effettivo svolgimento di gare, distinta per tipologia, numero e importo e stabilita nella seguente misura:

4. Eventuali contributi statali, regionali, provinciali e/o di altri enti, destinati specificamente alla CUC, saranno considerati nell'ambito della programmazione dei costi di gestione della CUC anche al fine di abbattere le contribuzioni pro quota dei comuni. ---

5. Ciascun Ente convenzionato rimborsa entro trenta giorni dalla richiesta alla Comunità Montana "costi diretti" (contributo ANAC, pubblicazioni, etc) per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.-----

Art. 18 – Beni strumentali

1. I beni strumentali all'esercizio dei servizi oggetto della presente convenzione verranno impiegati nella disponibilità iniziale della CUC secondo la dotazione già in possesso dalla Comunità Montana.

3. La Comunità Montana è autorizzata ad acquistare beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche, da utilizzare per l'organizzazione e la gestione in forma associata dei servizi in argomento, che diverranno di proprietà della Comunità Montana stessa;

Art. 19 – Sede

1. La sede del servizio è ubicata nella sede amministrativa della Comunità Montana.----

2. Presso ognuno dei Comuni aderenti al servizio è attivo un referente, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Conferenza dei Sindaci e dal Consiglio della Comunità Montana che adotterà i relativi atti. -----

CAPO V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 20 – Riservatezza

1. La CUC gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal D.Lgs. 196/2003. ---

2. La Comunità Montana è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori ricondotte alla competenza della CUC, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare alla fase di affidamento.

3. I singoli Enti convenzionati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori ricondotte alla competenza della CUC, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione. -----

Art. 21 - Prevenzione della corruzione e Trasparenza

1. Le attività della CUC sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale della Trasparenza adottati dalla Comunità Montana. -----

2. Gli Enti convenzionati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Comunità Montana per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). -----

Art. 22 – Recesso

1. I Comuni, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, possono recedere dalla presente convenzione previa deliberazione consiliare, approvata entro il mese di settembre di ogni anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.----

2. Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venir meno il conferimento della funzione che ne costituisce l'oggetto per i restanti Comuni. -----

Art. 23 - Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente. -----

Art. 24 – Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, nonché a provvedimenti attuativi delle stessa ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti. -----

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, gli Enti convenzionati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili. -----

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, gli Enti convenzionati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa, e comunque ad una verifica programmata, di norma semestrale. -----

Art. 25 - Disposizioni finali

La conservazione dell'originale dell'accordo sottoscritto avverrà a cura della Comunità Montana. --

2. L'atto è escluso dall'imposta di bollo, in quanto trattasi di convenzione tra amministrazioni pubbliche e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986. La relativa spesa sarà a carico della parte richiedente. -----

3. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra gli Enti convenzionati, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----